

21.10.2015

A8-0046/116

Emendamento 116

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

A8-0046/2014

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tale atto *di esecuzione* è adottato *secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3.*

Emendamento

Tale atto *delegato* è adottato *conformemente all'articolo 26 bis.*

Or. en

21.10.2015

A8-0046/117

Emendamento 117

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

A8-0046/2014

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del parere dell'*EFSA*, *la* Commissione *presenta al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, una proposta di* atto di *esecuzione per autorizzare* l'immissione sul mercato dell'Unione di un prodotto alimentare tradizionale da un paese terzo e *per aggiornare* l'elenco dell'Unione, tenendo conto:

Emendamento

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del parere dell'*Autorità*, *alla* Commissione *è conferito il potere di presentare un progetto di* atto *delegato che autorizzi* l'immissione sul mercato dell'Unione di un prodotto alimentare tradizionale da un paese terzo e *aggiorni* l'elenco dell'Unione, tenendo conto:

Or. en

21.10.2015

A8-0046/118

Emendamento 118

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

A8-0046/2014

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tale atto *di esecuzione* è adottato *secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3.*

Emendamento

Tale atto *delegato* è adottato *conformemente all'articolo 26 bis.*

Or. en

21.10.2015

A8-0046/119

Emendamento 119

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0046/2014

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 bis

Prerogative degli Stati membri

1. Qualora, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l'utilizzo di un prodotto o di un ingrediente alimentare conformi al presente regolamento presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente, tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzo sul proprio territorio del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

2. La Commissione, in stretta cooperazione con l'EFSA, esamina quanto prima i motivi di cui al paragrafo 1 e adotta le misure necessarie. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di

AM\1076650IT.doc

PE568.557v01-00

*cui al paragrafo 1 può mantenerla fino
all'entrata in vigore di tali misure.*

Or. en

21.10.2015

A8-0046/120

Emendamento 120

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0046/2014

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 9,*

AM\1076650IT.doc

PE568.557v01-00

paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

21.10.2015

A8-0046/121

Emendamento 121

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

A8-0046/2014

Proposta di regolamento

Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 bis

*Misure transitorie per i prodotti
alimentari ottenuti da animali clonati e
dalla loro progenie*

*Fino all'entrata in vigore di una
normativa specifica sugli alimenti derivati
da animali clonati e dalla loro progenie,
tali alimenti, ove immessi sul mercato
dell'Unione, anche attraverso le
importazioni, riportano la seguente
informazione per il cliente finale:
"Alimento derivato da animali clonati o
dalla loro progenie". Nel caso dei prodotti
alimentari confezionati, tale
informazione alimentare è fornita
mediante un'etichetta. In tutti gli altri
casi, l'informazione è fornita su altri
materiali di accompagnamento.*

Or. en